

D.M. 4 dicembre 1976 (1).

Profilassi dell'anemia infettiva degli equini (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1976, numero 348.

IL MINISTRO PER LA SANITÀ

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con [regio decreto 3 marzo 1934, n. 383](#);

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con [regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265](#);

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320](#);

Visto l'art. 3 della [legge 23 gennaio 1968, numero 34](#), che modifica l'art. 68 del regolamento di polizia veterinaria;

Visto il [decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4](#), relativo al trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia sanitaria;

Visti i decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 27 marzo 1975, 3 luglio 1975 e 10 dicembre 1975, concernenti la profilassi della anemia infettiva degli equini;

Ritenuto necessario stabilire l'obbligo che tutti gli animali sospetti di anemia infettiva degli equini siano sottoposti alla prova di immunodiffusione in gel di agar (prova di Coggins);

Considerata la necessità di disporre che la prova di Coggins possa essere effettuata presso un congruo numero di istituti e laboratori dislocati nelle varie parti del territorio nazionale e che l'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sezione di Pisa, funzioni come centro di riferimento;

Considerato che, per integrare l'azione profilattica nei riguardi dell'anemia infettiva degli equini, appaiono opportune alcune modifiche della normativa prevista nei decreti ministeriali sopra citati al fine di stabilire, in particolare, i requisiti sanitari cui devono rispondere, rispettivamente, gli allevamenti equini e gli ippodromi «indenni da anemia infettiva degli equini»;

Decreta:

art 1. Gli animali clinicamente sospetti di anemia infettiva degli equini, nonché quelli di contaminazione devono essere saggiati con la prova di immunodiffusione in gel di agar (prova di Coggins).
Tale prova deve essere eseguita secondo le norme tecniche previste dall'allegato 1.

art 2. Per l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, e 11 del [decreto ministeriale 4 dicembre 1976](#), la prova di immunodiffusione in gel di agar (Coggins Test) viene eseguita presso le sedi centrali degli istituti zooprofilattici sperimentali e presso le loro sedi dipendenti fornite di strumentari e di personale adeguati.

Le prove potranno essere eseguite anche presso il laboratorio del centro studi del servizio veterinario militare di Roma.

Le prove di Coggins, eseguite presso le sedi dipendenti degli istituti zooprofilattici sperimentali, dovranno essere effettuate sotto il controllo ed il coordinamento delle rispettive sedi centrali, correlando le prove stesse con quelle del Centro di riferimento nazionale della sezione diagnostica di Pisa dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (2/a).

(2/a) Così modificato dall'art. 1, [D.M. 7 marzo 1992](#) (Gazz. Uff. 21 marzo 1992, n. 68). Gli artt. 2 e 3 dello stesso D.M. hanno, inoltre, così disposto:

«Art. 2. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni contenute nel [decreto ministeriale 4 dicembre 1976](#) citato in premessa.

Art. 3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione».

Art 3. Gli equini con esito positivo alla prova di Coggins devono essere considerati infetti di anemia infettiva degli equini e sottoposti, come tali, alle misure sanitarie previste dall'art. 99 del vigente regolamento di polizia veterinaria.

Nei casi in cui l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo o in altro impianto in cui esista un concentrazione di equini, le competenti autorità sanitarie devono disporre che gli animali infetti siano allontanati al più presto per essere sottoposti ad isolamento e sequestro, fino alla morte o alla macellazione, in sedi e ricoveri situati a conveniente distanza dagli animali recettivi e sottoposti a vigilanza veterinaria.

Tutti gli equini eventualmente conviventi con quelli riconosciuti infetti devono essere sagggiati con la prova di Coggins.

Gli animali con esito negativo a tale prova non possono essere allontanati fino a quando non siano conclusi i controlli periodici di cui al successivo art. 4.

Le competenti autorità sanitarie, qualora l'anemia infettiva degli equini venga riscontrata in un ippodromo o in altro impianto ed abbia una diffusione limitata, possono applicare le misure di cui al precedente comma limitatamente agli animali che si trovano nelle scuderie riconosciute infette ed in quelle più esposte al pericolo di contagio, sempreché sia possibile realizzare una netta separazione tra detti animali ed i rimanenti. Il divieto di allontanamento di tutti gli animali presenti nell'ippodromo o impianto deve essere invece disposto, di norma, nei seguenti casi:

- 1) mancato adempimento dell'ordine di allontanare i cavalli infetti entro due giorni dall'avvenuta notifica;
- 2) accertamento simultaneo della malattia in cavalli dislocati in più scuderie tra loro distanti ed in condizioni che non consentano l'applicazione di quanto previsto dal precedente comma;
- 3) comparsa di nuovi casi di infezione con manifestazioni cliniche in altre scuderie a seguito dei primi accertamenti e nel periodo in cui sono in atto le misure disposte in relazione a tali accertamenti.

Art 4. Gli animali sottoposti al divieto di allontanamento conformemente a quanto previsto dall'art. 3 devono essere nuovamente sagggiati con la prova di Coggis trascorsi almeno quaranta giorni dall'avvenuto allontanamento degli animali infetti. Tale prova va ripetuta con la medesima periodicità sino a che, trascorsi almeno quaranta giorni dall'allontanamento degli ultimi animali riconosciuti infetti, l'esito della stessa prova risulti negativo per tutti i capi rimasti.

Art 5. Chiunque intenda ottenere che il proprio allevamento equino sia riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini, è tenuto a presentare al veterinario provinciale, o all'autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale, apposita domanda nella quale devono essere indicati il nome del proprietario nonché l'ubicazione e la consistenza numerica dell'allevamento.

Ai fini del riconoscimento di cui al precedente comma, per allevamento deve intendersi ogni unità zootecnica a sé stante costituita da uno o più equini adibiti o meno alla riproduzione e tenuti abitualmente in un'unica scuderia o in più scuderie vicine.

Per ottenere il riconoscimento di ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini, gli enti o i proprietari interessati devono presentare apposita domanda alla autorità di cui al primo comma del presente articolo. Ai fini di tale riconoscimento per ippodromo deve intendersi l'insieme degli equini presenti nelle scuderie e nelle annesse dipendenze dell'ippodromo stesso.

Art 6. I veterinari comunali o i veterinari all'uopo autorizzati dal veterinario provinciale o dall'autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale, devono provvedere alla identificazione degli equini presenti negli impianti di cui al precedente art. 5, nonché al prelievo dei campioni di sangue da inviarsi agli istituti e laboratori previsti all'art. 2.

Gli elementi atti a identificare ciascun animale sottoposto al prelievo di sangue sono riportati in apposite schede di allevamento. Copia di tali schede deve essere conservata presso l'ufficio veterinario comunale competente e presso l'ufficio veterinario provinciale o della autorità sanitaria di cui al precedente comma.

Art 7. Un allevamento equino è riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini quando presenta le seguenti condizioni:

- a) tutti gli animali che lo compongono non hanno manifestato, da almeno tre mesi, sintomi riferibili alla anemia infettiva degli equini;
- b) tutti gli animali di età superiore a sei mesi:
 - 1) hanno presentato esito negativo a due prove di Coggis effettuate da almeno quaranta giorni di intervallo;
 - 2) sono in seguito controllati ogni anno mediante una prova di Coggis con esito negativo;
- c) sono introdotti nell'allevamento soltanto equini scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che gli animali non hanno presentato sintomi riferibili a malattie infettive alla data del rilascio del certificato, provengono:
da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti da non più di dodici mesi alla prova di Coggis con esito negativo;

oppure da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati sottoposti da non più di dodici mesi alla prova di Coggis con esito negativo;

ovvero da un allevamento o da altro impianto non sottoposto ai provvedimenti di polizia veterinaria concernenti l'anemia infettiva degli equini e, se sono di età superiore a sei mesi, sono stati saggiati da non più di trenta giorni con una prova di Coggins con esito negativo. In quest'ultimo caso gli equini devono essere tenuti separati dai restanti animali dell'allevamento fino a che non siano stati sottoposti, con esito negativo, ad una seconda prova di Coggins da effettuarsi ad almeno quaranta giorni di distanza della prima.

La validità del certificato di cui al precedente comma e dei certificati previsti dagli articoli 8 e 9 è di dieci giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Per gli allevamenti riconosciuti indenni da anemia infettiva degli equini viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale o dalla autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale. Tale attestazione è valida un anno e viene rinnovata dopo che tutti i capi dell'allevamento sono stati nuovamente sottoposti alla prova di Coggins con esito negativo.

La stessa attestazione è revocata da parte dell'autorità di cui al precedente comma quando un allevamento riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini non presenta più le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Art 8. Un ippodromo è riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini quando presenta le seguenti condizioni:

1) tutti gli equini presenti nelle scuderie e nelle annesse dipendenze dell'ippodromo non hanno manifestato, da almeno tre mesi, sintomi riferibili all'anemia infettiva degli equini;

2) tutti gli equini di cui al punto 1) sono stati sottoposti alla prova di Coggis con esito negativo con l'intesa che, nel caso in cui sia stata riscontrata l'anemia infettiva degli equini, tale prova deve essere effettuata trascorsi almeno quaranta giorni dall'allontanamento di tutti gli animali riconosciuti infetti;

3) sono introdotti soltanto equini scortati da un certificato sanitario, rilasciato dal competente veterinario comunale, comprovante che gli animali non hanno presentato sintomi riferibili a malattie infettive alla data del rilascio del certificato, provengono:

da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti, da non più di dodici mesi, alla prova di Coggins con esito negativo;

oppure da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini e sono stati sottoposti, da non più di dodici mesi, alla prova di Coggins con esito negativo;

ovvero da un allevamento o da altro impianto non sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria, concernenti l'anemia infettiva degli equini e sono stati saggiati con una prova di Coggins, da non più di trenta giorni, con esito negativo;

4) l'ippodromo è sottoposto a vigilanza veterinaria come previsto al successivo art. 10.

Ai fini del riconoscimento di ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini, sono considerati validi gli esami sierologici, la vigilanza e i controlli veterinari effettuati in applicazione dei decreti ministeriali 29 gennaio 1975, 27 marzo 1975, 3 luglio 1975 e 10 dicembre 1975, citati in premessa.

Per gli ippodromi riconosciuti indenni da anemia infettiva degli equini viene rilasciata speciale attestazione da parte del veterinario provinciale o della autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

L'autorità di cui al precedente comma provvede a revocare tale attestazione quando un ippodromo riconosciuto indenne da anemia infettiva degli equini non presenta più le condizioni previste dal presente articolo.

Art 9. Fermo restando quanto previsto all'art. 8 per gli ippodromi indenni da anemia infettiva degli equini, non possono essere introdotti negli altri ippodromi, né ammessi alle aste pubbliche per cavalli da competizione e alla fiera di Verona, gli equini che non siano scortati da un certificato sanitario, rilasciato da competente veterinario comunale, comprovante che l'animale:

a) è stato sottoposto ad esame clinico alla data del rilascio del certificato e non ha presentato sintomi riferibili a malattie infettive;

b) è stato sottoposto, da non oltre trenta giorni, alla prova di Coggins con esito negativo.

Il periodo di cui alla lettera b) viene elevato a dodici mesi se il certificato comprova che l'animale proviene da un allevamento indenne da anemia infettiva degli equini oppure da un ippodromo indenne da anemia infettiva degli equini.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere applicate anche nei riguardi di altre fiere, sempre che le stesse ne facciano richiesta al veterinario provinciale o alla autorità sanitaria cui siano state trasferite, da parte delle regioni, le attribuzioni del veterinario provinciale.

A decorrere dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto non possono essere ammessi ai concorsi ippici e ad altre manifestazioni di sport e di turismo equestre degli equini non scortati dal certificato sanitario di cui ai precedenti commi.

Per gli equini di proprietà della amministrazione militare e degli ufficiali in servizio, il certificato di cui ai precedenti commi può essere rilasciato dall'ufficiale veterinario in servizio.

Art 10. Negli ippodromi la vigilanza veterinaria prevista dal vigente regolamento di polizia veterinaria deve essere attuata nel modo di seguito indicato.

I veterinari addetti a tale servizio devono:

- 1) garantire la corretta applicazione delle misure di polizia veterinaria eventualmente disposte dalle competenti autorità;
- 2) vigilare sul movimento dei cavalli che affluiscono agli ippodromi e controllarne i certificati sanitari di scorta, nonché la dichiarazione di provenienza prevista dal vigente regolamento di polizia veterinaria;
- 3) effettuare frequenti ispezioni, integrate all'occorrenza da accertamenti clinici, sui cavalli presenti nelle scuderie;
- 4) disporre l'immediato ricovero dei cavalli sospetti nei reparti di isolamento ed effettuare il prelievo dei campioni di sangue o di altro materiale patologico da inviarsi ai laboratori;
- 5) vigilare sulla esecuzione delle operazioni di disinfezione e di disinfestazione, che devono essere ripetute periodicamente;
- 6) vigilare affinché gli aghi e le siringhe siano utilizzate con le cautele atte a prevenire la diffusione dell'infezione.

art 11. Le competenti autorità sanitarie delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di zooprofilassi e i veterinari provinciali delle altre regioni dispongono che i veterinari comunali, nel quadro della attività di vigilanza prevista dall'art. 24, lettera a), del vigente regolamento di polizia veterinaria, compiano frequenti ispezioni nelle scuderie degli istituti per la preparazione di prodotti biologici e provvedano a prelevare una volta all'anno, da tutti gli equini presenti in tali impianti un campione di sangue da inviarsi agli istituti di cui all'art. 2 del presente decreto, per l'esecuzione della prova di Coggins. Le autorità di cui al precedente comma possono disporre, ad integrazione delle misure di profilassi previste dalle norme di cui sopra, altri interventi che ritengano necessari in relazione alla situazione epizootica dell'anemia infettiva degli equini esistente nel territorio di competenza.

Art 12. Sono abrogati i decreti ministeriali 29 gennaio 1975 [\(3\)](#), 27 marzo 1975, 3 luglio 1975 e 10 dicembre 1975 [\(4\)](#), citati in premessa.

[\(3\)](#) Riportato al n. A/LXXII.

[\(4\)](#) Modificano il [D.M. 29 gennaio 1975](#), riportato al n. A/LXXII.

Art 13. Le competenti autorità sanitarie delle regioni cui sono state delegate le funzioni amministrative in materia di zooprofilassi, i veterinari provinciali delle altre regioni, i sindaci e i veterinari comunali sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il quarantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.